Prefettura di Roma
Ufficio Territoriale del Governo
Area 1 TER –Ordine e Sicurezza Pubblica - Polizia
Pec:polamministrativa.prefrm@pec.interno.it

Prefettura di Roma - Telex e Fax - Prot. Uscita N.0168817 del 11/05/2020

Ai Sig.ri Sindaci e Commissari Straordinari
della Città Metropolitana di
Roma Capitale

Alla CAMERA DI COMMERCIO di
ROMA
(cciaaroma@rm.legalmail.camcom.it)

OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 i, applicabili sull'intero territorio nazionale*".

Come è noto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del successivo 27 aprile, ha rimodulato le cautele da osservare dal 4 maggio al 17 maggio p.v. integrando altresì quelle già formulate con il precedente D.P.C.M. del 10 aprile u.s., per la graduale ripresa delle attività produttive durante la fase dell'emergenza COVID – 19.

Al riguardo, Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Ufficio per l'Amministrazione Generale - del Ministero dell'Interno ha diramato l'unita circolare 557/PAS/U/004866/1298.D(11) del 4/05/2020.con la quale ha rassegnato ulteriori indicazioni per i settori economici regolati,in tutto o in parte, dalla legislazione di pubblica sicurezza, al fine di agevolare l'applicazione del D.P.C.M. citato in oggetto.

La predetta circolare evidenzia le misure previste riguardanti il settore dei locali di pubblico spettacolo e trattenimento e il settore degli esercizi pubblici che hanno un impatto significativo, in particolare:

- è confermata la sospensione generale delle attività che consistono nell'organizzazione e nell'offerta di spettacoli e di intrattenimenti pubblici regolate dagli artt. 68 - 69 del TU.L.P.S. e connesse norme regolamentari nonché quelle degli esercizi di scommesse e altri giochi leciti di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.;
- la somministrazione di alimenti e bevande è consentita, oltre che nella forma della ristorazione con consegna a domicilio, anche tramite la vendita per asporto, con la condizione del rispetto delle norme igienico-sanitarie, delle distanze di sicurezza interpersonale, del divieto di consumazione all'interno dei locali e di sosta nelle immediate vicinanze degli stessi; Potranno continuare ad operare gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande lungo la rete autostradale, limitatamente alla vendita dei prodotti da asporto, nonché quelli all'interno degli ospedali e degli aeroporti, con l'obbligo in ogni caso del rispetto della distanza interpersonale di un metro;
- è inoltre confermata la continuazione dell'attività da parte degli esercizi alberghieri e delle altre simili strutture individuate dal sistema di classificazione ATECO con codice 55.1.

La predetta circolare indica, altresì le novità introdotte dal D.P.C.M 26 aprile 2020 riguardanti le attività produttive soggette ad autorizzazioni di polizia.

L'elemento di novità è rappresentato dal catalogo delle attività economiche, che è più ampio a quello definito dal D.P.C.M. del 10 aprile u.s.

Nel sistema delineato dal predetto D.P.C.M. 26 aprile 2020, la possibilità di operare non è più subordinata al fatto che l'impresa rivesta un carattere strategico per l'economia nazionale o sia parte della filiera delle attività consentite, come era previsto nei precedenti decreti del 22 marzo 2020 e del 10 aprile 2020.

Le imprese potranno operare sulla base della semplice appartenenza ad una delle categorie produttive enucleate nell'Allegato 3 del D.P.C.M. 26/04/2020.

Per effetto del cennato ampliamento, l'allegato 3 consente lo svolgimento di una serie di ulteriori attività produttive per il cui esercizio è richiesto il possesso dei titoli di polizia e precisamente ci si riferisce ai seguenti settori economici:

- le attività di fabbricazione di esplosivi essendo una "sotto-categoria" del genere "fabbricazione di prodotti chimici" con codice ATECO 20;
- la fabbricazione di armi e munizioni in quanto rientrante nella generale categoria di "fabbricazioni di prodotti in metallo " con codice ATECO 25;
- l'attività di riparazione e manutenzione di armi, sistema di arma e munizioni essendo riferita alla categoria generale della "riparazione, manutenzione ed installazione di macchine ed apparecchiature" con codice ATECO 33

. Resta sospeso l'esercizio del commercio al dettaglio delle armi e delle munizioni mentre, dal 4 maggio 2020 è consentito alle armerie, autorizzate, effettuare la manutenzione e la riparazione delle armi stesse;
-per quanto riguarda i settori economici sottoposti al regime autorizzatorio dell'art. 134 T.U.L.P.S., è prevista la continuazione dell'intero spettro delle attività di vigilanza privata, mai sospesa, a cui si aggiunge la possibilità dell'esercizio delle attività di investigazione privata , compresi i servizi relativi all'esecuzione delle indagini difensive di cui agli art. 38 e 222 delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.

Ciò premesso, al fine di aderire ad analoga richiesta del Ministero dell'Interno e considerato che le indicazioni formulate nel predetto atto di indirizzo rivestono profili che richiedono un'assidua azione di controllo volta ad accertare la totale osservanza delle condizioni di esercizio e delle altre limitazioni previste per il contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 dal citato D.P.C.M. del 26 aprile u.s., si invitano le SS.LL. a voler dare puntuale applicazione alla circolare in argomento attraverso il coordinato impegno dei Corpi e servizi di polizia municipale sulle attività economiche di competenza, disciplinate dal Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza.

Per le medesime ragioni di interesse, si prega codesta Camera di Commercio di voler partecipare i contenuti del medesimo atto di indirizzo alle associazioni e organizzazioni sindacali della categoria degli operatori nei suddetti settori economici.

Il Dirigente
Viceprefetto
(Lucariello)
[redacted]